

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ORDINE DEL GIORNO

CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

(Seduta del 20.5.2003)

OGGETTO: rivalutazione indennità di mobilità

Visto l'art. 7 della legge 23.7.1991, n. 223, che regolamenta l'indennità di mobilità stabilendo tra l'altro l'adeguamento annuale del massimale in misura pari all'aumento dell'indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti;

Tenuto conto che invece l'indennità corrisposta ai lavoratori in mobilità non viene rivalutata annualmente;

Vista la legge 17.4.2003, n. 81 di conversione del decreto legge 14.2.2003, n. 23 con la quale è prevista la collocazione in mobilità, entro il 31.12.2004, di n. 7000 lavoratori dipendenti da aziende interessate da processi di ristrutturazione e riorganizzazione, crisi o modifica degli assetti aziendali i quali peraltro possono rimanere in mobilità anche per un decennio;

Valutata pertanto la necessità che l'indennità venga adeguata annualmente in analogia alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 5 della legge 19.7.94 n. 451, in materia di rivalutazione annuale del trattamento di integrazione salariale;

Tenute presenti le considerazioni e la proposta di modifica normativa, contenute nel documento allegato, che costituisce parte integrante del presente o.d.g.,

SOLLECITA

gli Organi istituzionali ad intervenire per apportare una modifica delle norme vigenti, al fine di garantire ai lavoratori collocati in mobilità un adeguamento annuale dell'indennità percepita, in relazione alla variazione dell'indice ISTAT derivante dai prezzi al consumo.

Visto:
IL SEGRETARIO
(D. Ciarolla)

Visto:
IL V. PRESIDENTE
(E. Schettino)

ALLEGATO ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL 20.05.2003

CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA Commissioni Entrate e Prestazioni

DOC. CIV. N. 84

Rivalutazione dell'indennità di mobilità

La legge 17.4.2003, n° 81 di conversione del D.L. 14.2.2003, n° 23 ha previsto la collocazione in mobilità entro il 31.12.2004 di 7000 lavoratori dipendenti da aziende interessate ai processi di ristrutturazione, riorganizzazione, crisi o modifica degli assetti aziendali.

Viene pertanto ad assumere nuovamente rilevanza la questione della rivalutazione dell'indennità di mobilità, in particolare nei casi di periodi eccedenti la mobilità ordinaria.

Infatti l'articolo 7, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, stabilisce che l'indennità di mobilità è adeguata, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, in misura pari all'aumento dell'indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti".

Sulla base di tale normativa pertanto gli importi dell'indennità di mobilità non possono variare nell'arco temporale di fruizione della stessa in quanto il meccanismo di adeguamento non è più operante a seguito dell'intervenuta abolizione dell'indennità di contingenza.

Si precisa inoltre che l'articolo 1, comma 5, del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, - che ha stabilito, tra l'altro, la rivalutazione, a partire dal 1° gennaio 1995, degli importi massimi del trattamento straordinario di integrazione salariale, fissandola in una misura pari all'ottanta per cento dell'aumento dell'indice ISTAT derivante dai prezzi al consumo - trova applicazione soltanto nei confronti dei lavoratori licenziati nel corso dell'anno di riferimento e serve a determinare l'importo massimo dell'indennità di mobilità spettante agli stessi.

I diretti interessati e alcuni Patronati chiedono invece che l'indennità di mobilità venga rivalutata ogni anno in base alle disposizioni di cui al citato articolo 1, comma 5, della legge n. 451/1994, ed hanno adito l'autorità giudiziaria.

Tale applicazione estensiva - come più volte affermato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali - può essere disposta soltanto a seguito di apposita disposizione di legge.

La Corte Costituzionale, che doveva valutare una possibile illegittimità della disposizione in parola proprio per la parte in cui non prevede l'applicabilità all'indennità di mobilità, con sentenza n. 335 del 12-24 luglio 2000, ha dichiarato "non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento

al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 37 della Costituzione, dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza(emessa il 20 maggio 1997)".

L'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, ha disposto che "allo scopo di realizzare un sistema efficace ed organico di strumenti intesi a favorire l'inserimento al lavoro ovvero la ricollocazione di soggetti rimasti privi di occupazione, il Governo è delegato ad emanare, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, entro il 31 dicembre 1999, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a ridefinire..... il sistema degli incentivi all'occupazione..... e degli ammortizzatori sociali....secondo i seguenti principi e criteri direttivi:....

omissis

adeguamento annuale, a decorrere dal 1° gennaio, dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella misura dell'80 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, come previsto dal secondo comma dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, come sostituito dal comma 5, dell'articolo 1, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.

omissis”

Sulla base di tale delega il Governo a tutt'oggi non ha ancora emanato le disposizioni previste dal citato articolo 45.

Poiché anche l'importo massimo del trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, è rimasto pari a quello stabilito per l'anno 1991, in quanto l'articolo 3 della legge 29 febbraio 1980, n.33 stabiliva che "dal 1° gennaio di ciascun anno..... detto importo massimo è aumentato in misura pari all'80% dell'aumento dell'indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti maturata nell'anno precedente”, si propone una norma del seguente tenore:

Art.

L'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, i trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia, di cui all'articolo 11, comma 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e all'articolo 3, comma 3 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni dalla legge 16 luglio 1994, n. 451, nonchè l'importo massimo del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, sono adeguati con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a partire dal....., nella misura dell'80% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.